FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

SERVIZI VARI
(Italia e Estero)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona
Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111
Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: assistenza.clienti@bancobpm.it
Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COSA SONO I SERVIZI VARI (Italia e Estero)

Il presente foglio informativo riporta le condizioni economiche relative al rilascio di:

- Certificazioni, dichiarazioni, informazioni
- Successioni
- Copia della documentazione
- Informazioni, consulenze e istruttorie sull'estero

Certificazioni, dichiarazioni, informazioni
Rilascio di certificazioni o attestazioni nei casi previsti dalla normativa vigente.

Successioni
Attività svolta dalla Banca e finalizzata alla gestione della pratica di successione ereditaria e allo svincolo delle somme agli aventi diritto (eredi/cointestatari).

Copia della documentazione
Il cliente ha diritto di ottenere, a sue spese entro 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Informazioni, consulenze e istruttorie sull'estero
Rilascio di informazioni, ricerche su banche corrispondenti, consulenze per apertura rapporti presso banche corrispondenti, istruttorie per operazioni di pagamento o di incasso e per garanzie o crediti documentari con paesi esteri o controparti estere soggetti a misure restrittive previste dalla normativa nazionale o comunitaria.

CONDIZIONI ECONOMICHE

CERTIFICAZIONI, DICHIARAZIONI, INFORMAZIONI

Certificazioni

- CERTIFICAZIONI CAMERALI DAL REGISTRO IMPRESE 13,25 €
- CERTIFICAZIONI DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI - MAX 85,00 €

Dichiarazioni

- COMMISSIONE PER RILASCIO CERTIFICAZIONE INTERESSI 1,25 €
  Applicabili anche a:
  - Dichiarazioni di interessi ad uso fiscale
  - Dichiarazioni di interessi maturati in un determinato periodo
  - Dichiarazioni di oneri e passività bancarie stampate allo sportello

- DICHIARAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO RATE O ALTRI VERSAMENTI 2,50 €
- DICHIARAZIONE DELLE LINEE DI CREDITO 28,00 €
- DICHIARAZIONE PER GARANZIE PRESTATE E/O RICEVUTE DALLA SOCIETA' 28,00 €
- DICHIARAZIONE CONDIZIONI 2,50 €
- DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI DATI PERSONALI 25,82 €

Dichiarazioni per i revisori dei conti
- DICHIARAZIONE PER REVISORI DEI CONTI PER UNO O PIU' RAPPORTI 110,00 €

Altre dichiarazioni di rapporti e/o operazioni intrattenute dal cliente con la banca
- DICHIARAZIONE DI RAPPORTI E/O OPERAZ. INTRATTENUTE DAL CLIENTE 85,00 €
- GESTIONE PRATICHE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - MASSIMO 100,00 €

  Applicabili come segue:

  Pignoramenti esattoriali

fino a 500 €	gratuiti
oltre 500 € fino a 2.000 €	50,00 €
oltre 2.000 €	100,00 €

  Pignoramenti ordinari

fino a 2.000 €	gratuiti
oltre 2.000 € fino a 10.000 €	50,00 €
oltre 10.000 €	100,00 €

Referenze bancarie e dichiarazioni di capacità finanziaria
- REFERENZE BANCARIE E DICHIARAZIONI DI CAPACITA' FINANZIARIA 50,00 €
- REFERENZE BANCARIE E DICHIARAZIONI DI CAPACITA' FINANZ. NON CONS 150,00 €

Rilascio di informazioni su banche (Italia – estero)
- RILASCIO DI INFORMAZIONI SU BANCHE (ITALIA - ESTERO) 55,00 €

Richieste di benefondi/esiti
- RICHIESTE DI BENEFONDI/ESITI (ITALIA) 10,50 €
- RICHIESTE DI BENEFONDI/ESITI (ESTERO) 45,00 €

SUCCESSIONI

Gestione pratiche successorie
Spese
(per importo si deve intendere il controvalore dei cespiti ereditari oggetto di successione)
- PER PRATICA DI SUCCESSIONE DI IMPORTO FINO A 5000,00 €
- SPESE PRATICA 15,00 €
- PER PRATICA DI SUCCESSIONE DI IMPORTO OLTRE 5000,00 €

  Spese applicate per singola pratica in funzione della tipologia di prodotto oggetto di successione
- SPESA MINIMA 70,00 €
- SPESA MASSIMA 300,00 €

  così calcolate
  - SPESE IN PRESENZA DI CONTO CORRENTE E/O LIBRETTO DI DEPOSITO 70,00 €
  - SPESE IN PRESENZA DI DEPOSITO CUSTODIA TITOLI 160,00 €
  - SPESE IN PRESENZA DI ALTRI RAPPORTI 70,00 €
- TRASFERIMENTO E AUTENTICA GIRATA SU AZIONI PERMILLARE 3,000000 ‰

- TRASFERIMENTO E AUTENTICA GIRATA SU AZIONI IMPORTO MINIMO 100,00 €

COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE

Copia di documentazione inerente a singole operazioni (per ogni documento riprodotto ad esempio estratto conto, contabili, contratti non risultanti da atto pubblico o scrittura privata autenticata)

- PER OGNI DOCUMENTO RIPRODOTTO 2,50 €
- RECUPERO SPESE POSTALI PER INVIO RACCOMANDATA, SECONDO LE TARIFFE VIGENTI

INFORMAZIONI, CONSULENZE E ISTRUTTORIE SULL'ESTERO

Ricerche presso banche corrispondenti (es. documenti, informazioni, reclami, interventi, ecc.)

Assistenza/consulenza per apertura conti presso banche corrispondenti.

Richiesta di autorizzazione e per ogni notifica presso l'autorità competente a fronte di specifiche incombenze previste dalla normativa nazionale o comunitaria.

Esame e valutazione per controllo di conformità della documentazione relativa ad operazioni di bonifici (in entrata e uscita), finanziamenti e proroghe, operazioni documentarie import ed export (crediti doc., stand by l/C, garanzie/controgaranzie, incassi e/o accettazioni di documenti commerciali e/o finanziari, sconti) afferenti Paesi e/o controparti soggette a misure restrittive/embarghi.

Ai fini della valutazione la banca si attiene in via prioritaria ma non esclusiva alle risoluzioni dell'ONU, alla legislazione dell'Unione Europea, alla normativa di attuazione nazionale, alle dichiarazioni pubbliche del GAFI (Gruppo Intergovernativo di Azione Finanziaria) e alle disposizioni OFAC (Office of Foreign Assets Control, agenzia del Governo USA che regolamenta e fa rispettare le sanzioni economiche e commerciali verso Stati, organizzazioni e soggetti esteri)

- GESTIONE PRATICHE SPECIALI - PERMILLARE 1,000000 ‰
- GESTIONE PRATICHE SPECIALI - MINIMO 50,00 €
- GESTIONE PRATICHE SPECIALI - MASSIMO 400,00 €

RECLAMI

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:

  Banco BPM S.p.A.

  Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpmspa.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;

- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. **ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):**
   - se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
   - nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
   - se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
   - se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

   Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.
   Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.
   Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it** , chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. **attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):**
   Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.
   Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
   Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito **www.conciliatorebancario.it** nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.
   Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. **ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):**
   - se il Cliente è retail;
   - se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
   - sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
   - se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;

- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.
Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.
Per ulteriori informazioni si può consultare il sito https://www.acf.consob.it

2. **attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):**
   Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.
   Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
   Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.
   Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:
Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:
www.consob.it
www.bancaditalia.it
www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:
- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.